

DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI

N. 596 DEL 30/12/2023

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 30/12/2023 A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N.17/2023 DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI.

IL RESPONSABILE

VISTA la deliberazione n. 17 del 20 novembre 2023 relativa alla "*Estensione allagestione di cassa dei vincoli di destinazione posti da legge con riferimento ad alcune particolari fattispecie*" con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti enuncia il seguente principio di diritto:

"Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative. Le entrate indicate dalla Sezione remittente si considerano vincolate nei termini di cui in motivazione."

CONSIDERATO che nella predetta deliberazione la Sezione delle Autonomie fa esplicito riferimento alle sanzioni per le violazioni al codice della strada, ai proventi dei parchimetri, all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, al contributo di estrazione, i proventi dei permessi di costruire ed ai proventi da alienazioni, per la quota vincolata del 10% destinata all'estinzione anticipata dei mutui;

RILEVATO che questo Ente non ha finora contabilizzato, nella cassa vincolata, le seguenti risorse: sanzioni per le violazioni al codice della strada e proventi dei permessi di costruire, presenti e i relativi utilizzi, in considerazione della precedente deliberazione n. 31/2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella quale si affermava che il vincolo di cassa e di competenza riguardava solo le entrate vincolate a destinazione specifica e non anche le entrate con vincolo di destinazione generica (tra le quali si annoverano le entrate a cui fa riferimento la citata deliberazione n. 17/2023), per le quali sussisteva solo un vincolo per competenza;

CONSIDERATO che si rende necessario recepire già dal corrente esercizio i contenuti della ridetta deliberazione n. 17/2023, andando a ricalcolare la giacenza vincolata di cassa alla data del 30/12/2023;

VISTA la Faq di Arconet n. 34 del 22 novembre 2019, che spiega che se un ente deve incrementare l'ammontare delle risorse vincolate rispetto a quelle esistenti deve effettuare le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:

- 1) impegnare ed emettere un ordine di pagamento, di importo pari a quello dell'incremento della cassa vincolata, a valere dell'unità elementare di bilancio cui è attribuita la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato U.7.01.99.06.002 "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto 2);
- 2) accertare ed emettere una reversale di incasso, di importo pari alla spesa di cui al punto 1), a valere dell'unità elementare di bilancio cui è attribuita la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.9.01.99.06.002 "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso presenta l'indicazione, di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata;

VISTA la deliberazione n. 155/2023, con la quale la Corte dei conti delle Marche ha affermato che anche se il punto 10.6 del principio contabile applicato 4/2 impone, formalmente, che solo al 1° gennaio 2015 il responsabile finanziario quantifichi la giacenza vincolata, questa operazione va compiuta di anno in anno, allo scopo di facilitare le operazioni del tesoriere nell'utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulta alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli artt. 195 e 222 del TUEL;

VISTO il principio applicato 4/2 concernente la contabilità finanziaria ed in particolare il paragrafo 10 relativo a "La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali";

VISTA la quantificazione della giacenza vincolata di cassa alla data del 30/12/2023, come riportata nell'allegato "A" alla presente determinazione per formare parte integrante e sostanziale e complessivamente pari ad €.17.340,83;

RITENUTO dover procedere ad impegnare la spesa di €.17.340,83 sul cap.10040/1 ed accertare l'entrata dello stesso importo alla risorsa 6020/1 del bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023, con la finalità di incrementare le risorse vincolate;

VISTI:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) **di quantificare**, per le motivazioni in premessa e secondo le risultanze di cui all'allegato "A" della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la giacenza vincolata di cassa alla data del 30/12/2023 in euro 17.340,83;
- 2) di accertare l'entrata di €.17.340,83 al cap.6020/1 ed impegnare la spesa imputata come segue, con la finalità di incrementare le risorse vincolate:

CAPITOL O	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/ FPV	CIG fornitore	ESERCIZIO ESIGIBILITA'		
					2023	2024	2025
10040/1	7.01.99.06	002	CP	//	17.340,83		

- 3) **di disporre** le registrazioni contabili riportate in premessa, necessarie ad allineare la contabilità finanziaria alle risultanze di cui al punto 1), che determinano una maggiore cassa vincolata alla data del 30/12/2023 pari ad euro 17.340,83.
- 4) **di dare atto** di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.1, co41 della Legge 190/2012 e dell'art.11, co1, del vigente "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 22.12.2021.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Il Responsabile
Elena Guzzetti

